

dizione moralmente e materialmente deteriore a quella che alla stregua della legge comune hanno; in quel giorno la coscienza degli operai indignati si risveglierà, e noi, in quel giorno, dovremo dirvi: l'avete voluto! e ci schiereremo dalla parte d'onde verrà il grido delle giuste rivendicazioni. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. La discussione, per il modo con cui procede, dà ragione a coloro i quali proponevano che, prima dell'articolo decimo, fosse discusso l'articolo 23° del disegno di legge, o che, per lo meno, fossero discussi insieme. Così la discussione sarebbe andata molto più facile, e meno complicata.

Ad ogni modo, dappoichè la Camera così decise e dopo l'emendamento proposto all'articolo 10 dal mio egregio amico, onorevole Bonacci, la discussione, oltre l'articolo 10, comprende di fatto anche l'articolo 23 del disegno di legge della Commissione, e già gli oratori che mi hanno preceduto hanno largamente discusso l'articolo 23.

Io, quindi, adagiandomi al modo con cui la discussione procede, mi fermerò più specialmente sul 23°.

Il disegno di legge, che discutiamo, ha su questo punto una differenza con quello che ebbi l'onore di presentare quando reggeva il Ministero di agricoltura e commercio, nella cui compilazione fui molto coadiuvato dall'onorevole Bonacci, allora guardasigilli. In quel progetto era detto che oltre del dolo e dell'inadempimento dei regolamenti fosse causa ancora di responsabilità civile secondo il diritto comune anche la colpa grave. In quel progetto quindi vigeva la responsabilità civile secondo il diritto comune nei casi di dolo, di colpa grave o d'inadempimento dei regolamenti. Viceversa nel disegno di legge, che noi ora discutiamo, la responsabilità civile secondo il diritto comune è limitata al dolo e all'inadempimento dei regolamenti. La differenza è una e semplice, ma è di grande importanza.

Gli argomenti che si accampano per volere escludere dalla responsabilità del diritto comune la colpa grave si possono ridurre a quattro. Primo, si dice: badate che verificandosi il contratto di assicurazione sul quale poggia il presente disegno di legge l'imprenditore in compenso del corrispettivo che dà per l'onere dell'assicurazione dev'esserne

esente. In secondo luogo, si dice, la colpa grave è molto difficile a determinarsi. In terzo: vi sono i regolamenti che prevedono tutti i casi della colpa grave. Ed infine si dice: se noi ammettiamo nel disegno di legge la responsabilità civile secondo il diritto comune, per la colpa grave non avremmo la pacificazione sociale che questo disegno di legge si ripromette.

Io mi permetterò di rispondere brevemente a queste quattro obiezioni. Il concetto informatore di questa legge (e sono lieto di averlo sentito dire ieri dall'onorevole Berenini e d'averlo udito ripetere oggi dall'onorevole Fusinato) è un concetto giuridico nuovo, se volete, ma sempre un concetto giuridico: e non è punto una transazione tra lavoratori ed imprenditori che può venire dal contratto di assicurazione. Il concetto giuridico informatore di questo disegno di legge consiste: nel riconoscimento del diritto degli operai al risarcimento dei danni che essi patiscono in causa di infortuni che ordinariamente si verificano nell'esercizio della industria. E questo diritto al risarcimento dei danni viene attuato col presente disegno mediante un corrispettivo obbligatorio sotto forma di assicurazione. Il contratto di assicurazione quindi non è che un mezzo per raggiungere lo scopo che si prefigge il disegno, ma il principio che lo informa è sempre un diritto, umano, se volete, ma diritto che si poggia sul risarcimento di danni derivanti dall'industria, risarcimento che fa parte integrante del costo di produzione, e rientra fra le spese di produzione. L'imprenditore col contratto assicura i casi di infortunio provenienti da forza maggiore, da cause fortuite o ignote come da quelle provenienti da negligenze che purtroppo accadono nell'esercizio di una industria; in altri termini, con l'assicurazione si viene a riparare a tutti gli infortuni derivanti da cause ordinarie. Mentre il dolo e la colpa grave escono dai casi ordinari e rientrano nella categoria dei fatti delittuosi, per i quali l'imprenditore, il padrone col contratto di assicurazione non potranno mai eliminare la loro responsabilità civile.

Come dicevo, il contratto di assicurazione può riguardare i casi ordinari, ma non i delittuosi, quali sono quelli del dolo o della colpa grave. L'imprenditore quando si trova nel caso della colpa grave, accresce per essa la sua responsabilità e quindi si accrescono i